



Consiglio Regionale della Calabria

IX LEGISLATURA
24^a Seduta
Lunedì 17 ottobre 2011

Deliberazione n. 139 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica alla legge regionale 10 agosto 2011, n. 29 “Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di Attività produttive, Lavoro e Istruzione – Cultura e Beni culturali”.

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Francesco Sulla
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 48, assenti 2

...omissis...

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i due articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 48, a favore 48 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Sulla

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 27 ottobre 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 139 del 17 ottobre 2011

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2011, N. 29

'DELEGA ALLA GIUNTA REGIONALE PER LA REDAZIONE
DI TESTI UNICI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE,
LAVORO E ISTRUZIONE-CULTURA E BENI CULTURALI'

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 ottobre 2011.

Reggio Calabria, 27 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
(Francesco Talarico)



Art. 1

(Modifica all'allegato C "Elenco fonti normative in materia di
«Istruzione, Cultura e Beni culturali»")

1. Nell'allegato C "Elenco fonti normative in materia di «Istruzione, Cultura e Beni culturali»" della legge regionale 10 agosto 2011, n. 29, il riferimento alla legge regionale 29 dicembre 2004, n. 33 "Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne", inserito al punto 48) dell'allegato, è soppresso.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.